



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
REGIONE SICILIA
-----0000000-----
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 94/2019
IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN
ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

IL COMANDANTE LA PM

- Premesso che, durante la stagione estiva si registra un notevole afflusso di turisti , avventori per visitare la riserva naturale dello "Zingaro".
- Considerato che l'unica via di accesso alla riserva naturale dello Zingaro dal centro abitato di San Vito lo Capo è la S.P. 63 fino all'accesso al villaggio Calampiso .
- Preso atto del verbale redatto in sede di conferenza dei servizi decisoria del 14/07/2017 (ai sensi dell'art 14 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.e ii) avente ad oggetto "incendio coinvolgente i crinali lungo la strada che conduce alla Riserva dello Zingaro e al Villaggio di Calampiso, cui hanno partecipato i rappresentanti del Libero Consorzio di Trapani- Settore Viabilità , il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Servizio Regionale della Protezione Civile per la provincia di Trapani, l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale Ente Gestore della Riserva dello Zingaro, Il Comando Polizia Municipale di San Vito lo Capo e l'ufficio Tecnico del Comune di San Vito lo Capo
- Che in tale verbale è stato riportato dal rappresentante del Libero Consorzio di Trapani che il catasto stradale dell'Ente provinciale fissa quale fine strada di competenza dell'ente provinciale, l'accesso al Villaggio Calampiso , costituito da cancello e che il tratto di strada successivo è a

servizio della fruizione della riserva dello Zingaro senza comunque specificarne la proprietà ed anche il rappresentante del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale , Ente Gestore della Riserva dello Zingaro precisava che la strada è pubblica e non di uso esclusivo della riserva e non appartenente al Demanio forestale.

- Ritenuto in quella sede di intervenire comunque a tutela della pubblica incolumità sul tratto di strada finale compreso tra il villaggio Calampiso e la Torre denominata Impiso (della lunghezza di circa m 300) sottostante il costone attraverso la realizzazione di una protezione fissa della carreggiata che contenga eventuale materiale lapideo , in caduta , posizionata a m 4,00 a partire dal guardrail, stabilendo di porre in essere successivamente i necessari interventi per regolare la viabilità.
- Effettuati da personale del Comando di polizia Municipale diversi sopralluoghi sul tratto finale della SP 63 interessato, ove sono state riscontrate condizioni di pericolo per la pubblica incolumità determinate dalla mancata apposizione di segnaletica stradale che inibisca il parcheggio di autovetture sotto il costone roccioso presente nella parte destra giusto senso di marcia dalla fine della palizzata di protezione realizzata fino all'ingresso della riserva e nella parte destra , direzione inversa di marcia nel tratto di strada che va dall'ingresso della riserva fino all'inizio del guardrail posizione , ove attualmente non esiste nessuna protezione a margine della carreggiata , permettendo le autovetture di parcheggiare a ridosso di un dirupo.
- Rilevato altresì , che il notevole afflusso di autoveicoli nei mesi estivi che percorre giornalmente quel tratto di strada finale della SP 63 fino ad arrivare all'ingresso della riserva dello zingaro , provoca, a causa del parcheggio non regolamentato delle autovetture nei due sensi di marcia , situazione di intralcio alla libera circolazione e contestuali condizioni di congestione del traffico che impediscono, anche il libero e celere accesso dei mezzi di soccorso in caso di necessità;
- Considerato altresì che il tratto di strada di che trattasi è giornalmente percorso da bus navetta che collegano un parcheggio privato allocato nelle vicinanze, bus turistici anche di grosse dimensioni , nonché mezzi di servizio di collegamento in conto proprio gestiti dalle strutture recettive presenti nel territorio del Comune di San Vito che rendono ancora più problematiche le condizioni della viabilità a causa delle loro dimensioni.
- Richiamata la sentenza della Corte di cassazione , sez VI civile - 3 ordinanza 3 novembre 2016 - 7 febbraio 2017, n 3216 che attribuisce colpa alla pubblica amministrazione in caso di mancata manutenzione o messa in sicurezza delle aree , anche se di proprietà privata , antistanti le vie

pubbliche , quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada.

- Considerato altresì che lungo la SP63 iniziando la discesa verso la riserva dello zingaro e/o villaggio Calampiso non sussistono spazi , slarghi che permettano l'inversione in sicurezza di bus di grosse dimensioni se non nella parte finale di fronte all'ingresso della riserva della zingaro .

-

- Che è imprescindibile l'importanza per l'economia turistica di San Vito lo Capo che l'accesso alla riserva dello Zingaro venga garantita;

-

- Vista l'Ordinanza n 22 /2019 Assessorato del Territorio e dell'Ambiente avente per oggetto: Interdizione di porzioni di aree demaniali marittime nei comuni costieri del libero consorzio comunale di Trapani per il sussistere di pericolo per la pubblica incolumità causato da dissesto idrogeologico , che prevede l'interdizione di alcune aree del Comune di San Vito Lo Capo fra cui alcune zone della riserva dello Zingaro censite nel P.A.I caratterizzate da una pericolosità elevata P3 o molto elevate P4 in cui viene vietata la sosta e il transito di persone ed autoveicoli ed ogni altra attività incompatibile con lo stato del dissesto accertato o esistente.

- Viste la nota prot. 542 del 07/04/2016 cui fa seguito la nota prot. n 14/Pos Ris del Comando del Corpo Forestale – Nucleo Vigilanza R.N.O. Zingaro. indirizzate al Prefetto di Trapani e al Sindaco di San Vito lo Capo con la quale si segnala lo stato di pericolosità , delle vie d'accesso alla R.N.O Zingaro

- Ritenuto opportuno, per le motivazioni espresse in premesse , adottare immediate ed efficaci misure a salvaguardia della pubblica incolumità che regolino la viabilità garantendo il libero accesso anche ai mezzi di soccorso nelle more che vengano **realizzare le necessarie opere di messa in sicurezza del tratto di strada di che trattasi**

-

Visti gli artt. 7 e segg. del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione contenuto nel D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 5° dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché il D.Lgs. 29/93, come modificato dal D.Lgs. 80/98, i quali attribuiscono ai dirigenti i poteri gestionali nell'ambito degli enti locali;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

-

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a cessata necessità, nelle more della realizzazione delle opere di messa in sicurezza della strada:

- 1) L'istituzione di un divieto di sosta 0-24 ambo i lati con rimozione forzata nel tratto di strada prolungamento SP 63 giusta tratto compreso tra il cancello di ingresso villaggio calampiso e il cancello d'ingresso riserva dello zingaro , escluso il solo tratto in cui il margine della strada è assistito dal guardrail (senso di marcia dall' ingresso riserva dello zingaro verso il cancello d'ingresso villaggio calampiso) .
- 2) L'istituzione di un divieto di fermata per entrambi i lati nel tratto di strada prolungamento SP 63 nei 30 metri antecedenti la recinzione posta a protezione caduta massi per permettere il corretto incolonnamento degli autoveicoli nel rispetto nel senso unico alternato regolato da impianto semaforico.
- 3) l'istituzione di un senso unico alternato , regolato da impianto semaforico mobile nel tratto di strada finale compreso tra il villaggio Calampiso e la Torre denominata Impiso (della lunghezza di circa m 300).

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale , pubblicazione sul sito internet del Comune di San Vito lo capo

La Polizia Municipale, è incaricata di collocare la segnaletica relativa al divieto di sosta entro le 48 ore precedenti alla sua entrata in vigore, su cui dovranno essere riportati gli estremi della presente ordinanza.

Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Sindaco, al Responsabile del Settore III ed alla Stazione dei Carabinieri di San Vito lo Capo , al Comando del Corpo Forestale - Nucleo Vigilanza " RNO Zingaro" ;

Che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo, ai sensi dell'art. 3 Legge 07.08.90 n. 241; oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sulla osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza Municipale, addì 08.8.2019

**Il Comandante La Polizia Municipale
Dott. Giuseppe D'Alessandro**